

OGGETTO: Centro Raccolta Materiali di Canazei. Affidato e approvazione della convenzione per l'asporto e trasporto a selezione o smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il Comun General de Fascia. Proroga convenzione.

Delibera n. 114 dd. 27.07.2023

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la convenzione stipulata tra il Comun general de Fascia in data 10.12.2013 per i servizi di raccolta, asporto e successivo trasporto a selezione o smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati conferiti nei Centri di Raccolta Materiali (C.R.M.) siti in località "Pènt de la Roa" a Canazei, "Prealon" a Moena e "Stradon de Fascia" a Soraga.

Dato atto che tale convenzione ha durata di dieci anni, quindi fino al 30.09.2023.

Dato atto che in data 21.01.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comun general de Fascia ed i comuni di Pozza di Fassa e Vigo di Fassa (ora San Giovanni di Fassa) "per l'utilizzo del Centro di Raccolta Zonale (C.R.Z.) di "Ramon" nella frazione di Pera a Pozza di Fassa (TN) anche come Centro di Raccolta Materiali (C.R.M.) per i rifiuti solidi urbani delle utenze domestiche ed assimilate dei Comuni di Pozza e Vigo di Fassa" per la durata di dieci anni, dal 01.10.2013 al 30.09.2023.

Considerato che in data 20.08.2015 è stata stipulata la convenzione per regolare – in conformità all'art. 13, comma 7, lett. A), della L.P. n. 3/2006 e s.m.i. ed all'art. 59, 1° e 2° comma, del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.i. – i rapporti fra il C.G.F. ed i Comuni che ne fanno parte in merito alla gestione unitaria e coordinata ed alla "governance" dei servizi attinenti al "ciclo dei rifiuti" in Val di Fassa, per una durata di dieci anni, dal 01.01.2015 fino al 31.12.2024.

Dato atto che il Comun general de Fascia è intenzionato alla stesura, per la fine del prossimo anno, di un nuovo documento che ricomprenda la totalità dei servizi dati in delega ai comuni in una forma unitaria.

Richiamata la nota pervenuta a questo Comune, agli atti prot. n. 4272 del 23.06.2023, dal Comun general de Fascia con cui chiede ai Comuni di prorogare le convenzioni relative al CRM e CRZ dal 01.10.2023 al 31.12.2024 affinché la durata della convenzione in essere coincida con quella della convenzione generale del servizio.

Ritenuto dunque necessario prorogare la convenzione stipulata in data 10.12.2013 con il Comun general de Fascia fino al 31.12.2024, alle medesime condizioni di quella con naturale scadenza il 30.09.2023.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Preso visione dei pareri espressi ai sensi dell'art. 185 c.1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Vista l'allegata attestazione di copertura finanziaria;

Accertata la propria competenza, in base all'art. 53 c. 2 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

d e l i b e r a

1. Di prorogare al 31.12.2024, per i fini espressi in premessa, la convenzione stipulata tra il Comun general de Fascia e i Comuni di Canazei, Soraga e Moena per i servizi di raccolta, asporto e successivo trasporto a selezione o smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati conferiti nei Centri di Raccolta Materiali (C.R.M.) siti in località "Pènt de la Roa" a Canazei, "Prealon" a Moena e "Stradon de Fascia" a Soraga alle medesime condizioni di quella in essere.
2. Di impegnare la spesa derivante dalla presente convenzione ai capitoli di riferimento di ciascun anno non appena quantificati dall' Ufficio Igiene Ambientale del Comun general de Fascia.
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comun general de Fascia.
4. Si evidenzia, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m. che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) Opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c.5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;
 - b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c) Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi del D.Lsg. 02.07.2020, n.104.